



AGEVOLAZIONE PER GLI ISCRITTI

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

TRA

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, in persona del Presidente p.t. dott. Mario Civetta, con sede in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 2 (CF 97492410580)

E

Filippi Broker srl, in persona dell'Amministratore Delegato p.t. sig. Andrea Filippi, con sede in Bussolengo (VR), Via Citella 65/a (P.I. 03544360237), di seguito denominata Società

PREMESSO

- che la Società svolge l'attività di brokeraggio in ambito assicurativo;
- che è interesse dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma mettere a disposizione dei propri Iscritti la possibilità di usufruire dell'attività e/o dei servizi della Società usufruendo di tariffe agevolate;
- che, allo stesso tempo, è interesse della Società promuovere la propria attività e dare pubblica visibilità al proprio nome nello specifico ambito della propria competenza professionale;
- che la Società è in possesso dei requisiti etici e morali richiesti;
- che l'attività svolta dalla Società è considerata utile agli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e, comunque, è tale da non arrecare disonore o caduta dell'immagine professionale agli stessi Iscritti.

Ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. la premessa ed il Regolamento per l'adesione alle proposte di agevolazione per gli Iscritti, approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 3 giugno 2013, sono da considerarsi parte integrante del presente accordo;
2. la Società, per la durata del presente accordo, si impegna ad offrire a tutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti all'Ordine di Roma nello svolgimento della propria

attività e comunque su tutti i servizi forniti in materia di Tutela legale le condizioni di cui alla Tabella Premi, Vademecum e Condizioni Generali di Contratto allegati alla presente;

3. a fronte degli impegni assunti dalla Società, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma si impegna a divulgare, mediante comunicazione diretta a tutti i propri Iscritti, il contenuto del presente accordo;

4. l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma si impegna altresì a pubblicare il contenuto del presente accordo sull'apposita pagina del sito Web istituzionale dell'Ordine. È parimenti data facoltà alla Società di pubblicizzare il presente accordo attraverso la propria pagina Web;

5. il presente accordo ha la durata di un anno solare a decorrere dalla data della sottoscrizione e non si rinnoverà tacitamente; ciascuna parte, qualora sussista una giusta causa, potrà recedere dal presente accordo nel corso della sua esecuzione con preavviso di almeno trenta giorni, comunicato a mezzo di raccomandata A/R, facendo fede la data del timbro postale di partenza; è altresì data facoltà all'Ordine di recedere dal presente accordo, con le formalità in precedenza descritte, qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che la Società abbia assunto un atteggiamento lesivo degli interessi dei propri Iscritti;

6. il presente accordo si intenderà comunque risolto di diritto nei seguenti casi, che si elencano tassativamente:

a. mancato rispetto degli impegni e degli obblighi di cui ai punti n. 1) 2), 3), 4) e 5);

b. qualsiasi comportamento di una delle due parti contrario a buona fede, correttezza e diligenza da cui consegua un danno per l'interesse e l'immagine dell'altra parte;

7. la parte che con il suo comportamento avrà dato luogo alla risoluzione dell'accordo sarà tenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non comunque cagionati all'altra parte;

8. ciascuna delle parti consente esplicitamente all'altra l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati; ciascuna delle parti consente espressamente all'altra di comunicare i propri dati a terzi,



a condizione che tale comunicazione si renda strettamente necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente accordo, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

9. per la definizione delle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente scrittura privata, è stabilita la competenza esclusiva e inderogabile del Foro di Roma.

Letto, confermato, sottoscritto

Roma, il1/10/2013

FILIPPI BROKER SRL

L'Amministratore Delegato

Sig. Andrea Filippi



ODCEC ROMA

Il Presidente

Dott. Mario Civetta



VADEMEGUM TUTELA LEGALE

⇒ **CHI PUO' ADERIRE:**

Tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma - ODCEC;

⇒ **COSA OFFRE LA POLIZZA:**

La polizza è uno specifico strumento, messo a punto da Filippi Broker Srl con Tutela Legale Spa a favore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma per la copertura della Tutela Legale;

⇒ **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:**

- ✓ Le spese per l'intervento di un legale liberamente scelto;
- ✓ Le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.000,00;
- ✓ Le spese relative al contributo unificato;
- ✓ Le spese di giustizie in sede penale;
- ✓ Le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- ✓ Le spese per l'intervento di un perito nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'Assicurato previo accordo con la Società;
- ✓ Le spese di soccombenza;
- ✓ Gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;

⇒ **GARANZIE:**

- ✓ L'azione in sede Civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- ✓ La Difesa in sede Penale nei procedimenti per reati colposi;
- ✓ La Difesa in sede Penale nei procedimenti per reati dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa nei casi di assoluzione o debrubricazione del titolo del reato da doloso a colposo;
- ✓ La difesa dell'Assicurato in sede Civile da richieste di risarcimento avanzate da Terzi. La garanzia opera in II° rischio rispetto alla polizza RC Professionale dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza ai sensi dell'art. 1917 del C.C., o in I° rischio nel caso in cui quest'ultima non sia operante;
- ✓ Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile nel caso in cui questa non esista con proprio legale l'Assicurato nella costituzione in giudizio;
- ✓ Controversie relative alla Proprietà o derivanti dai contratti di locazione degli immobili nei quali il Professionista svolge l'attività;
- ✓ Vertenze individuali di lavoro con i propri dipendenti e con i lavoratori parasubordinati;
- ✓ Controversie contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal contraente con valore in lire superiore ad € 250,00;
- ✓ Controversie contrattuali con i Clienti escluso il recupero crediti con il limite di 2 denunce per anno assicurativo;
- ✓ Difesa in sede Penale e per illeciti Amministrativi riguardanti: D.Lgs. 81/2008 "Sicurezza sul luogo di lavoro", D.Lgs. 193/2007 "Sicurezza alimentare", D.Lgs. 152/2006 "Tutela dell'Ambiente", D.Lgs. 198/2003 "Privacy", D.Lgs. 231/2001 "Responsabilità Amministrative";
- ✓ Estensione Territoriale: Europa
- ✓ Tre diverse ipotesi di massimale per sinistro: € 10.000,00 - € 25.000,00 - € 50.000,00;

Fatturato da	Massimale € 10.000,00 per sinistro	Massimale € 25.000,00 per sinistro	Massimale € 50.000,00 per sinistro
€ 0,00 ad € 150.000,00	Tasso del 2,75%	Tasso del 3,98 %	Tasso del 4,95%
€ 150.000,00 ad € 600.000,00	Tasso del 2,25%	Tasso del 2,92%	Tasso del 4,05%
€ 600.000,00 ad € 1.500.000,00	Tasso del 1,75%	Tasso del 2,20%	Tasso del 3,15%
Oltre € 1.500.000,00	Tasso del 1,50%	Tasso del 1,88%	Tasso del 2,70%

Es: Fatturato € 100.000,00 = Premio Annuo Lordo pari ad € 275,00 con Massimale di € 10.000,00.
Aumento del 20% se richiesta estensione per funzione di Sindaco.

Allegato 1



TUTELA LEGALE SPA

*Contratto di assicurazione
di tutela legale*

Protection Professionisti

Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa comprensiva del glossario e delle Condizioni di assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Allegato 2



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'Isvap, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'Isvap. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

1. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Informazioni generali - L'impresa assicuratrice è Tutela Legale Spa, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento Isvap n° 2656 del 1 dicembre 2008, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00169. La sede legale della Società è in Via Podgora 15 - 20122 Milano (Italia) - telefono 02.89.600.700, fax 02.89.600.719, www.tutelelegalespa.it, indirizzo di posta elettronica info@tutelelegalespa.it.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa - Il patrimonio netto è pari a € 2,56 milioni di cui € 2,50 milioni di capitale sociale e € 0,06 milioni di riserve patrimoniali e di perdite riportate. Il valore dell'indice di solvibilità è 110% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato (es. 2011).

2. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Coperture assicurativa offerta - Il contratto di assicurazione di tutela legale (art. 173 del D. Lgs. 209/2005) è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali periti o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall'impresa che presta le coperture assicurative di tutela legale. Per il dettaglio delle coperture assicurative si rinvia agli artt. 1 - 4 delle Condizioni di assicurazione.

Limitazioni ed esclusioni - La prestazione oggetto del contratto è soggetta a limitazioni ed esclusioni, come riportato negli artt. 1 - 7 delle Condizioni di assicurazione. La polizza prevede massimali che rappresentano il massimo esborso fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia (artt. 1 e 3 delle Condizioni di assicurazione). Es.: se la polizza in corso prevede un massimale di € 10.000 e la parcella del legale da rimborsare all'assicurato ammonta ad € 12.000, la Società rimborserà all'assicurato € 10.000. La polizza può essere stipulata con l'applicazione di franchigie, che limitano la garanzia prestata dalla Società e determinano a priori la parte di spesa che rimane a carico dell'assicurato. Es.: se una polizza prevede una franchigia di € 1.000 e la parcella del legale da rimborsare all'assicurato ammonta ad € 3.000, la Società rimborserà all'assicurato € 2.000 (l'importo totale della parcella dedotto l'importo della franchigia).

Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese dal Contraente o dall'assicurato in sede di conclusione del contratto possono comportare gli effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile (art. 12 delle Condizioni di assicurazione).

Nullità - La polizza non prevede cause di nullità.

Aggravamento e diminuzione del rischio - L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni fatto che determini un aggravamento o una diminuzione del rischio (artt. 12 e 13 delle Condizioni di assicurazione). Es.: può determinare l'aggravamento del rischio la mancata comunicazione da parte dell'assicurato della cessazione di altra polizza di tutela legale stipulata con altro assicuratore a copertura del medesimo rischio.

Premi - Il premio di polizza è annuale e può essere corrisposto anche con frazionamento per periodi inferiori all'anno; in questo caso si applicano interessi di frazionamento che corrispondono, per la divisione semestrale al 4%, quadrimestrale al 5% e trimestrale al 6%. La Società e l'intermediario possono valutare eventuali condizioni di opportunità commerciale per l'applicazione di sconti di premio. Il premio può essere pagato con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente (Art. 47, c. 3, Reg. Isvap n° 5/2006).

Tacito rinnovo - In mancanza di disdetta di una delle due parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente (art. 17 delle Condizioni di assicurazione).

Rivalsa - La polizza non prevede presenza di rivalsa.

Diritto di recesso - La polizza prevede il diritto di recesso per entrambe le Parti (art. 18 delle Condizioni di assicurazione).

Prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto - Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Legge applicabile al contratto - Al contratto si applica la Legge Italiana.

Regime fiscale - L'aliquota fiscale è pari al 21,25% con l'eccezione, se presenti, delle garanzie afferenti alla circolazione stradale per le quali il valore dell'aliquota è del 12,50%.

3. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI SINISTRI - Liquidazione dell'indennizzo - L'assicurato deve denunciare il sinistro osservando le modalità formali e temporali indicate agli artt. 9 - 11 della Condizioni di assicurazione, cui si rinvia anche per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

Reclami - Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione del sinistro devono essere inoltrati per iscritto a: Tutela Legale Spa - Servizio Reclami, Via Podgora 15 - 20122 Milano - Fax 02.89.600.719, indirizzo di posta elettronica reclami@tutelelegalespa.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso d'assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'Isvap (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, al seguente indirizzo: Isvap - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziale.

Arbitrato - In caso di disaccordo tra assicurato e Società in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo tra le parti, ad un arbitro, salva la possibilità di rivolgersi comunque all'Autorità Giudiziale (art. 11 lett. D delle Condizioni di assicurazione).

Tutela Legale Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.



L'Amministratore Delegato
Giovanni Grava

GLOSSARIO

Nel testo della polizza ricorrono alcune espressioni necessariamente tecniche. Per facilitare la comprensione si evidenziano alcune definizioni nel seguente glossario giuridico.

Arbitrato: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono esplicitare per definire una controversia;

Assistenza stragiudiziale: è l'attività che viene esercitata per tentare di ottenere il compromesso bonario della vertenza prima dell'avvio dell'azione giudiziaria;

Controvenza contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratto, patti o accordi;

Delitto colposo: è colposo o contro l'intenzione il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'Autorità Giudiziale;

Delitto doloso: è doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con provvidenza e volontà. Si considerano tali tutti i delitti all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi;

Fatto lecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno a chi l'ha patito. Il fatto lecito non consiste in un inadempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altro diritto. Il danno conseguente al fatto lecito viene anche denominato danno "extracontrattuale", proprio perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale;

Oneri fiscali: consistono nelle spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizio o di trascrizione e registrazione di atti quali sentenze, decreti etc.;

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni in base alla diversa tipologia delle pene previste dalla legge.

I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso"). Per le contravvenzioni, al contrario, la volontà è infervante;

Spese di soccombenza: sono le spese dovute da chi perde una causa civile alla parte vittoriosa. Il giudice decide con sentenza se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti;

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già sorta o ne prevengono una che potrebbe sorgere.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Al sensi di quanto previsto dall'art. 166 del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005, limitazioni di garanzia o oneri a carico del Contraente o assicurato, contenuti nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere grassetto e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.

DEFINIZIONI

Nella presente polizza e nel testo che segue si intende per:

ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

MASSIMALE: il massimo esborso fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società

SINISTRO: l'evento per il quale è prestata l'assicurazione, consistente nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolge l'assicurato, fermo quanto disposto nell'art. 6 (Limiti temporali della copertura assicurativa)

SOCIETÀ: l'impresa assicuratrice Tubela Legale Spa

GARANZIE

Art. 1. Contenuto dell'assicurazione

In relazione ai rischi assicurati e in tutti i casi ove ciò sia possibile, la Società si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate. La Società assicura, inoltre, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto e dirottare le eventuali franchigie, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela degli interessi degli assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti ascrivibili ad uno dei rischi indicati nel successivo art. 4, in conseguenza diretta di fatti connessi all'esercizio dell'attività professionale, ovvero alle funzioni svolte nell'ambito dell'organizzazione del Contraente per l'applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08, o nella normativa pregressa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, nel D. Lgs. 193/07 e nella normativa pregressa in materia di igiene alimentare, nel D. Lgs. 152/06 e nella normativa pregressa in materia di tutela dell'ambiente, nel D. Lgs. 196/03 e nella normativa pregressa in materia di tutela dei dati personali e nel D. Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti. In tale ambito, gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale, secondo quanto indicato nel successivo art. 11; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un solo legale per grado di giudizio;
- le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'assicurato ha la residenza;
- le spese relative al contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese per l'intervento di un perito nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato previo accordo con la Società, secondo quanto indicato nel successivo art. 11;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccorrenza, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dalla Società, secondo quanto indicato al successivo art. 11;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
- le spese relative al tentativo obbligatorio di conciliazione.

Art. 2. Definizione dell'oggetto dell'assicurazione

È in ogni caso escluso il pagamento di multa, ammenda e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 3. Massimale

Il massimale è determinato come segue:

- Attività Professionale € 50.000,00 per sinistro
- Special Protection € 50.000,00 per sinistro

Art. 4. Persone e rischi assicurati

✓ Attività Professionale

Tubela Legale Spa

Al sensi del presente contratto, per la sezione Attività Professionale sono considerati "assicurati":

- il Contraente (liberi professionisti o studi professionali) nello svolgimento dell'attività professionale indicata in polizza;
- i dipendenti e i collaboratori del Contraente.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del Contraente.

L'assicurazione vale per:

1. l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto lecito di terzi;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del tipo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
4. la difesa dell'assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spesa di resistenza e di soccorrenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.

Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'Impresa Assicuratrice. Per questa ultima spesa, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutta la spesa legale successiva a quella maturata per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di RC in primo rischio.

5. le controversie relative alle proprietà o derivanti da contratti di locazione degli immobili nei quali il Contraente svolge l'attività. Salvo altra espressa indicazione, la presente garanzia si intende riferita all'immobile sito all'indirizzo indicato in polizza;
6. le vertenze individuali di lavoro con propri dipendenti regolarmente assunti e con i lavoratori parasubordinati;
7. le controversie con altre imprese assicurative relative a contratti assicurativi stipulati dal Contraente;
8. controversie contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempre che il valore in lite sia superiore ad € 250,00. La garanzia si intende riferita alla fornitura di beni e prestazioni di servizi funzionali all'esercizio dell'attività professionale;
9. controversie contrattuali con i clienti, escluso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'assicurato. La garanzia è operante con il limite di 2 (due) denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia opera per forniture commissionate all'assicurato ed eseguite almeno 90 giorni dopo la data di decorrenza della garanzia.

✓ Special Protection

Per la sezione Special Protection sono considerati "assicurati":

- il Contraente (liberi professionisti o studi professionali) nello svolgimento dell'attività professionale indicata in polizza;
- i dipendenti e i collaboratori del Contraente.

In caso di controversie fra più persona assicurata con la presente polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del Contraente.

Sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. 81/2008)

Gli oneri indemnizzabili previsti nel precedente art. 1 operano limitatamente alle seguenti fattispecie, nei casi originati da contestazione d'osservanza degli obblighi e/o degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro:

10. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
11. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di denubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
12. i procedimenti di natura amministrativa o civile originati da violazioni di disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/2008, e nella normativa progressa in materia di Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro. In sede civile, la garanzia opera solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.

Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'Impresa Assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrittibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di RC in primo rischio.

Sicurezza alimentare (D. Lgs. 193/2007)

Gli oneri indemnizzabili previsti nel precedente art. 1 operano limitatamente alle seguenti fattispecie, nei casi originati da contestazione d'osservanza degli obblighi e/o degli adempimenti di cui al D. Lgs. 193/2007 in materia di sicurezza alimentare:

13. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
14. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di denubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
15. i procedimenti di natura amministrativa o civile originati da violazioni di disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 193/2007, e nella normativa progressa in materia di Igiene alimentare. In sede civile, la garanzia opera solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.

Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in

giudizio con chiamata in causa dell'Impresa Assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrittibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di RC in primo rischio.

Tutela dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006)

Gli oneri indemnizzabili previsti nel precedente art. 1 operano limitatamente alle seguenti fattispecie, nei casi originati da contestazione d'osservanza degli obblighi e/o degli adempimenti di cui al D. Lgs. 152/2006 in materia di tutela dell'ambiente:

16. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
17. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di denubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
18. i procedimenti di natura amministrativa o civile originati da violazioni di disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 152/2006, e nella normativa progressa in materia di tutela dell'ambiente. In sede civile, la garanzia opera solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.

Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'Impresa Assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrittibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di RC in primo rischio.

Privacy (D. Lgs. 196/2003)

Gli oneri indemnizzabili previsti nel precedente art. 1 operano limitatamente alle seguenti fattispecie, nei casi originati da contestazione d'osservanza degli obblighi e/o degli adempimenti di cui al D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della Privacy:

19. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
20. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di denubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
21. i procedimenti promossi innanzi al Garante per la protezione dei dati personali;
22. la difesa in sede civile per richiesta risarcitoria originata da pretese fondate di disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 196/2003, e nella normativa progressa in materia di tutela dei dati personali. La garanzia opera solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una

garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spesa di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.

Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'impresa Assicuratrice. Per questa ultima spesa, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrittibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di RC in primo rischio.

Responsabilità amministrativa (D. Lgs. 231/2001)

Nell'ambito di operatività del D. Lgs. 231/2001, gli oneri indemnizzabili previsti nel precedente art. 4 operano limitatamente alle seguenti fattispecie:

23. la difesa in sede penale dei soggetti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 231/2001. In caso di procedimenti per reati dolosi, fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di desubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
24. la difesa dell'azienda contraente nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D. Lgs. 231/2001. Fermo restando l'obbligo per gli assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui hanno notizia dell'avvio del procedimento, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza passata in giudicato che accerti l'assenza di responsabilità dell'azienda assicurata. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato.

Art. 5 Esclusioni

L'assicurazione non è prestata per le controversie:

- derivanti da fatto doloso dell'assicurato;
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scoppi o serratte, atti di vandalismo o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo (fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4);
- derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
- derivanti dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, o di natanti o imbarcazioni muniti di motore;
- in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori o le controversie derivanti da contratti di agenzia;
- derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;
- di natura contrattuale (salvo quanto previsto nell'art. 4) ed il recupero crediti;
- in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- aventi valore in lire inferiore a € 250,00.

Art. 6 Limiti temporali della copertura assicurativa

L'assicurazione è prestata con riferimento alla controversia giudiziaria e stragiudiziali ed ai procedimenti penali:

- conseguenti a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi durante il periodo di validità della polizza e
- iniziati durante il periodo di validità della polizza o nel sei mesi successivi alla cessazione.

Qualora il fatto che origina il sinistro si prottegga attraverso più atti successivi, si considera il momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Per le controversie contrattuali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno sessanta giorni dopo la data di decorrenza della garanzia. Tale periodo di carenza non si applica nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analogo copertura prestata da altra Compagnia. In caso di sinistro, l'assicurato si obbliga ad esibire copia del documento di polizza con la stessa stipulato.

Art. 7 Validità territoriale

Le garanzie prestata con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Sono comunque escluse tutte le controversie relative a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 8 Regolazione del premio

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dalle dichiarazioni dell'Assicurato ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o frazione di anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

Il premio relativo verrà corrisposto secondo la modalità di seguito indicate. Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o frazione di anno, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione delle variazioni intervenute.

La Società provvederà alla regolazione del premio mediante appendice con accredito o addebito pari al 50% della differenza fra il premio preventivato esposto in polizza e quello consuntivo, fermo il premio minimo comunque acquisito.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagata nei 15 giorni successivi alla comunicazione da parte della Società.

Le regolazioni passive verranno conteggiate al netto delle imposte.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rate successive viene considerato in conto o a garanzia di questo relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri occorsi nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Il premio lordo anticipato per la successiva annualità in scadenza sarà aggiornato sulla base dell'ultimo consuntivo denunciato.

SINISTRI

Art. 9 Sinistro unico

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- a) la vertenza promossa da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domanda identica o connesse;
- b) le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza dovute al medesimo fatto;
- c) le imputazioni penali per reato continuato.

Nella precedenti ipotesi sub a) e b), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportato.

Art. 10 Denuncia del sinistro

L'Assicurato deve denunciare il sinistro dandone avviso scritto all'agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne sia venuta a conoscenza. L'inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo in base a quanto disposto dall'art. 1915 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere in narrazione dettagliata dei fatti che hanno originato la lesione dei diritti e/o la violazione della legge; devono altresì essere indicati la data e il luogo di tale presunta violazione o lesione, le generalità della persona interessata e coinvolte e degli eventuali testimoni. Alla denuncia deve essere allegata copia di tutti i

documenti o atti relativi al sinistro che siano in possesso dell'assicurato. Anche successivamente alla denuncia, l'assicurato è tenuto a fornire all'Agenzia cui è assegnata la polizza o direttamente alla Società ogni informazione di cui abbia avuto notizia o copia di ogni documento o atto riguardante il sinistro che gli sia stato ritualmente notificato.

Art. 11. Gestione del sinistro

A. TENTATIVO DI BONARIO COMPONIMENTO

Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'assicurato non può dar corso ad iniziative o ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza aver acquisito il preventivo benestare della Società.

B. SCELTA DEL LEGALE E DEL PERITO - RIMBORSO DELLE SPESE

Qualora non sia stato possibile conseguire una bonaria definizione della controversia, o qualora la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla Società, o qualora possa sussistere un ipotesi di conflitto di interessi fra la Società e l'assicurato, o in tutti i casi in cui l'assicurato abbia necessità di una difesa in sede penale per fattispecie comprese in garanzia ai sensi del precedente art. 4, l'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a norma di legge, segnalazione il nominativo alla Società. Qualora l'assicurato risieda in un Comune appartenente ad un distretto di Corte d'Appello diverso da quello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a norma di legge, ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto della Corte d'Appello del Comune di propria residenza, segnalazione il nominativo alla Società; in questo caso, la Società rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale domiciliatario nei limiti quantitativi indicati al precedente art. 1. L'assicurato che non intenda avvalersi del diritto di libera scelta del legale può chiedere alla Società di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. In ogni caso, la procura al legale designato deve essere rilasciata dall'assicurato, che dovrà altresì mettere a disposizione del legale tutta la documentazione necessaria alla trattazione del caso. La Società conferma al legale l'incarico professionale in tal modo conferito dall'assicurato. La Società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale, fatta eccezione per le ipotesi di nomina di un legale domiciliatario. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. In occasione di ogni sinistro, la Società avverte l'assicurato della sua facoltà di scegliere il legale o il perito. L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della Società. Alla definizione della controversia, la Società rimborsa all'assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza), sempre che tali spese non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla controparte.

C. REVOCA DELL'INCARICO AL LEGALE - RINUNCIA DEL LEGALE

Qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale o di dare l'incarico ad un nuovo legale, potrà ottenere dalla Società il rimborso delle spese di uno solo dei due professionisti. L'assicurato dovrà infatti comunicare alla Società per quale dei due legali intende chiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute. Se la revoca dell'incarico avviene al termine di un grado di giudizio, la Società rimborserà all'assicurato anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio. La normativa sopra indicata non si applica ai casi di rinuncia da parte del legale incaricato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D. DISACCORDO TRA ASSICURATO E SOCIETÀ

In caso di disaccordo fra l'assicurato e la Società in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. In caso di esito totalmente o parzialmente favorevole alla Società, ciascuna parte contribuisce alla metà delle spese arbitrali. In caso di esito totalmente favorevole all'assicurato, le spese restano integralmente a carico della Società. La Società avvertirà l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

NORME GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 12. Dichiarazioni e valutazione del rischio - Aggravamento del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione o durante il corso del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del c.c.

Art. 13. Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 del c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dallo stesso articolo.

Art. 14. Altre assicurazioni

Il Contraente o l'assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del c.c.

Art. 15. Anticipata risoluzione del contratto

Qualora l'assicurato sia una Persona Giuridica, l'assicurazione si risolve di diritto in caso di fallimento, o nel caso in cui la Persona Giuridica venga ammessa a concordato preventivo o ad amministrazione controllata.

La garanzia è prestata fino alla conclusione del giudizio in corso e già presi in carico come sinistri, e per i sinistri verificatisi prima degli eventi indicati al comma precedente e denunciati successivamente entro il termine di cui all'art. 1914 del codice civile ed entro il termine di prescrizione di due anni.

Art. 16. Pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita del contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Art. 17. Disdetta e proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente. I contratti di durata inferiore all'anno non sono soggetti a proroga.

Art. 18. Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto, ciascuna delle parti può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. La Società, in tal caso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 19. Indennizzazione totale

Il premio e il massimale di polizza sono basati sull'indice prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, pubblicato dall'ISTAT, secondo quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice iniziale adottato, il premio e il massimale vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- c) aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annuale. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il premio e il massimale subissero una variazione superiore al 50% dell'ultimo aggiornamento effettuato, sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola e i suddetti importi rimarranno quelli della scadenza della rata annuale precedente.

Art. 20. Modifica dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 21. Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 22. Rinvio alla norma di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente polizza, valgono le norme di legge.

QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA

CONTRAENTE **STUDIO BONAMINI & PARTNERS**

Il cliente vuole rispondere al questionario sull'adeguatezza? SÌ NO

PROFESSIONE

Ingegnere/Architetto/Geometra Commercialista/Ragioniere/Revisore Medico Altro

COSA INTENDE ASSICURARE

La propria persona Obbligazioni nei confronti di terzi Assistenza e oneri derivanti da vertenze legali

LA SUA ESIGENZA ASSICURATIVA DERIVA

Da un obbligo dettato dalla legge Da un'obbligazione contrattuale Da una scelta soggettiva

E' INFORMATO DELLA POSSIBILE PRESENZA NEL CONTRATTO ASSICURATIVO DI

Scoperti / Franchigie SÌ NO Esclusioni / Limitazioni SÌ NO

HA IN CORSO ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO

SÌ NO

INFORMATIVA PRIVACY (ex D. Lgs. 196/2003)

Al sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196 del 2003, Tutela Legale Spa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa di quanto segue.

1. UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI
La nostra Società deve acquisire alcuni dati che la riguardano e che sono utilizzati nel quadro della finalità assicurativa; i dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Tutela Legale Spa o da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi o prodotti connessi o accessori che di ha richiesto, o ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi o prodotti assicurativi da Lei richiesti ivi inclusi i dati necessari alla valutazione dell'adeguatezza del prodotto e servizi al suo profilo. Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili" strettamente strumentali all'erogazione dei servizi stessi, per esempio nel caso di partite mediche, o informazioni relative a procedimenti penali per la gestione e la liquidazione del sinistro. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità. Per tali finalità i Suoi dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, broker assicurativi, banche, organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo, autorità di vigilanza e controllo. Il Suo consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile a richiesta presso Tutela Legale Spa Via Podgora, 15 20122 Milano. Senza i Suoi dati, non potremmo fornire i servizi e i prodotti in tutto o in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge.

2. TRATTAMENTO DEI DATI PER RICERCHE DI MERCATO E/O FINALITÀ PROMOZIONALI

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato da Tutela Legale Spa al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti. Esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti, in Italia o all'estero, che operano come autonomi titolari. Il consenso richiesto, pertanto, riguarda oltre al trattamento e comunicazioni della nostra Società, anche i trattamenti e le comunicazioni effettuati dai soggetti predetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi richiesti.

3. MODALITÀ D'USO DEI DATI

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tal fine alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero. Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori, oppure operano in totale autonomia come distanti "titolari" del trattamento. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che possono svolgere attività qualificate per conto della Società quali legali, periti e medici; Società di servizi per il quarantamento; Società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; Società di servizi postali incaricate nel plico postale; Società di revisione e di consulenza; Società di servizi per il controllo delle frodi; Società di recupero crediti. In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. L'elenco di tutti i suddetti soggetti è costantemente aggiornato ed è disponibile a richiesta presso Tutela Legale Spa Via Podgora, 15 20122 Milano ove potrà avere informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o del servizio assicurativo richiesto e per la distribuzione del rischio. La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi.

4. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedendone il blocco ed opporsi al loro trattamento (art. 7 D. Lgs. 196/03). Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a Tutela Legale Spa Via Podgora, 15 20122 Milano, fax 02.89.600.719, indirizzo di posta elettronica privacy@tutealalegalespa.it.

Filippi Broker s.r.l.

Ricevuta del contraente, relativa alla consegna della documentazione precontrattuale

Spettabile
FILIPPI BROKER S.R.L.
Via Citella, 65/ A
37012 Bussolengo (VR)

Dati anagrafici del Contraente che rilascia la dichiarazione			
Cognome e Nome o Ragione sociale:			
Data Nascita:	Comune nascita:	Provincia nascita:	
Codice fiscale:	Partita IVA:		
Residenza o Sede legale			
Indirizzo:	CAP:	Località:	Provincia:

In ottemperanza all'art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006,
Il sottoscritto contraente
dichiara
di avere ricevuto:

- copia della comunicazione informativa, sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti del contraente;

Firma (1)


.....

- > (1) Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore.

~~SI LEGGERA' VIVAMENTE DI RES DI OTTIRIA PRESENTI ED IL VARAZIONE COMPLETATA E SOTTOSCRITTA~~

Allegato 3

Sede: 37012 Bussolengo (VR) Via Citella, 65/a Uffice: Bussolengo - Verona - Padova
Tel. 045 7156678 - Fax 045 6757232 - info@filippibroker.it www.filippibroker.it
P.IVA 03544360237 - C.C.I.A.A. rep. iscriz. 345088 - RUI B000014309



Filippi Broker s.r.l.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

OGGETTO DELL'INFORMATIVA

In osservanza di quanto previsto dal D.lgs n.196/2003 (Codice della Privacy) la informiamo che i suoi dati comuni e sensibili in nostro possesso in conseguenza del nostro rapporto lavorativo vengono trattati nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

La informiamo che il trattamento dei suddetti dati avverrà per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra ditta e di terzi a cui tali dati saranno comunicati. In particolare, i dati potranno essere trattati per:

- predisposizione e stipulazione di polizze assicurative,
- raccolta di premi
- liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni
- riassicurazione
- coassicurazione
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali
- costituzione, esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali
- analisi di nuovi mercati assicurativi
- gestione e controllo interno
- attività statistiche,
- ... (aggiungere altro se necessario)

MODALITA' DI TRATTAMENTO

I dati saranno trattati sia manualmente che attraverso strumenti elettronici e memorizzati sia su supporti informatici che cartacei nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dall'allegato B del Codice della Privacy.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere in seguito comunicati ai nostri incaricati (nominati per iscritto tramite lettera di incarico) e/o ad altri soggetti o del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia e all'estero - come autonomi titolari, costituenti la c.d. "catena assicurativa" (assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, mediatori, banche, simi, legall, periti, autotracce, società di servizi per il quantanzamento,...) comunque esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società.

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo suo esplicito consenso.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per l'assolvimento di obblighi contrattuali e per la corretta fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi richiesti.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l'impossibilità totale o parziale di proseguire il rapporto di lavoro.

Il trattamento può riguardare anche i "dati sensibili" cioè idonei a rivelare l'origine razziale, le convenzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione dei partiti, associazioni, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Nel caso in cui l'interessato comunichi al titolare dati comuni riguardanti uno o più soggetti beneficiari sarà compito dello stesso interessato informare il beneficiario di tale comunicazione. Il titolare si assume l'obbligo di trattare i dati raccolti secondo la normativa imposta dal codice della privacy.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dati è FILIPPI BROKER S.R.L. p.iva 03544360237

il responsabile del trattamento è FILIPPI FRANCESCO

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti previsti dall'art.7, 8, 9, 10 del codice della Privacy.

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI PROPRI DATI COMUNI E SENSIBILI

Il sottoscritto interessato con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda al trattamento di propri dati comuni e sensibili come risultanti dalle presente scheda, vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.

In fede,


Data 07/07/2009

L'interessato

→

**SPRECAVAMENTE PRESUNTE E PRESENTE DICHIARAZIONE
COMPLETAMENTE SOSPESA
UNA FANTASMA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL ROGO DELL'ARREPRESENTANTE**

Sede: 37012 Bussolengo (VR) Via Citella, 65/a Uffici Bussolengo - Verona - Padova
Tel. 045 7156678 - Fax 045 6757232 - info@filippibroker.it www.filippibroker.it
P.IVA 03544360237 - C.C.I.A.A. rep. Iscriz. 345088 - RUI B000014309



Filippi Broker s.r.l.

Regolamento ISVAP N. 5/2006 - ALLEGATO 7A

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

(Al sensi della vigente normativa, la presente comunicazione deve essere consegnata al contraente, in occasione del primo contatto, dall'intermediario o dall'addetto all'attività di intermediazione che opera all'interno del locale dell'intermediario iscritto nel registro)

Al sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, **consegnano al contraente copia del documento** (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, **illustrano al contraente** - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informazione completa e corretta;

c) sono tenuti a **proporre o consigliare contratti adeguati** alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) **informano il contraente** della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;

e) **consegnano al contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;


f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. **assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità**, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. **ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico**, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. **denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie** (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.

Bussolengo, 07/07/2009

FILIPPI BROKER S.R.L.

Sede: 37012 Bussolengo (VR) Via Chiella, 65/a Uffici: Bussolengo - Verona - Padova
Tel. 045 7156678 - Fax 045 6757232 - info@filippibroker.it www.filippibroker.it
P.IVA 03544360237 - C.C.I.A.A. rep. iscriz. 345088 - RUI B000014309





Ricevuta del contraente, relativa alla consegna della documentazione precontrattuale

Spettabile
FILIPPI BROKER S.R.L.
Via Citella, 65/A
37012 Bussolengo (VR)

Dati anagrafici del Contraente che rilascia la dichiarazione				
Cognome e Nome o Ragione sociale:				
Data Nascita:	Comune nascita:		Provincia nascita:	
Codice fiscale:	Partita IVA:			
Residenza o Sede legale				
Indirizzo:	CAP:	Località	Provincia:	

Estremi della polizza o dell'appendice a cui si riferisce la dichiarazione				
Compagnia delegataria	Ramo:	N° Polizza	Decorrenza	Descrizione rischio


In ottemperanza all'art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006,
il sottoscritto contraente
dichiara
di avere ricevuto:

- copia delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche;
- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti.

Firma (1)

.....
> (1) Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore.
Si prega vivamente di restituire la presente dichiarazione compilata e sottoscritta

Sede: 37012 Bussolengo (VR) Via Citella, 65/A Uffici: Bussolengo - Verona - Padova
Tel. 045 7156678 - Fax 045 6757232 - info@filippibroker.it www.filippibroker.it
P.IVA 03544360237 - C.C.I.A.A. rep. iscriz. 345088 - RUI B000014309





QUESTIONARIO SULL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO OFFERTO (rami elementari)

Gentile Cliente,
 Le chiediamo di dedicarci alcuni minuti del Suo tempo per rispondere alle seguenti domande, indispensabili per identificare la soluzione assicurativa che più di tutteisca a soddisfare le Sue esigenze di sicurezza.
 Ci preme inoltre evidenziarle come tutti i quesiti che Le vengono posti - inclusi quelli relativi alla Sua attività, alla Sua persona o al Suo nucleo familiare - siano rilevanti per quanto sopra illustrato; la mancata risposta anche ad uno solo di essi potrebbe poi rendere difficoltoso valutare la reale conformità della soluzione proposta.

Cognome/Nome/Denominazione		C.F./P.I	
Indirizzo			
Città		Prov	Cap
Settore attività			

Aspettative/obiettivi		Principali esigenze assicurative espresse dal cliente evidenziate per macrocategoria		
		Non Risponda	SI	NO
1	RCT/O	Vuole proteggere il suo patrimonio da richieste di risarcimento per danni a terzi		
2	INCENDIO	Vuole proteggere i suoi beni contro i rischi di incendio/evanti naturali		
3	FURTO	Vuole proteggere i suoi beni contro i rischi Furto/scippo o rapina		
4	ASSISTENZA	Vuole assistenza in situazione di bisogno		
5	TUTELA L.	Vuole il patrocinio legale per la tutela dei suoi diritti		
6	TRASPORTI	Vuole proteggere i suoi beni contro i rischi di trasporto		
7	CAUZIONI	Vuole una garanzia assicurativa cauzioni		
8	INFORTUNI	Vuole proteggere la sua persona e/o altri in caso di infortunio e malattia		
9		Vedi allegato Massimali/sonime da assicurare		

SITUAZIONE ASSICURATIVA

		Non risponde	SI	NO
1	Ha in corso altre polizze per gli stessi rischi ?			
2	Se ha risposto SI, ha valutato le somme complessivamente assicurate e la garanzie prestate ?			

OBBLIGHI DI LEGGE

		Non risponde	SI	NO
1	Il contratto proposto viene stipulato anche per ottemperare obblighi di legge ?			

Informazioni sulla prestazione attesa					
N	Garanzia	Principali esigenze assicurative espresse dal cliente evidenziate per macrocategoria	Il Cliente non risponde	Il Cliente risponde	
				SI	
1		E' consapevole che il contratto proposto preveda in caso di sinistro risarcibile la corresponsione di un indennizzo/rimborso/risarcimento in denaro ?		SI	
2		E' informato sulle franchigie, scoperti e carenze che gravano su alcune garanzie?		SI	
3		E' informato sulle esclusioni previste dalla polizza ?		SI	
4		Le somme assicurate/massimali sono coerenti con le sue esigenze di protezione?		SI	
5		Il premio indicato nella proposta è in linea con la Sua disponibilità di spesa ?		SI	

Il CLIENTE NON RISPONDE (firmare solo se non risposto ad una o più domande) - Se il Cliente, per motivi personali o di riservatezza, non vuole fornire una o più delle informazioni sopra richieste, è consapevole che ciò può pregiudicare la valutazione dell'adeguatezza del contratto alla Sue esigenze assicurative.

Il Cliente



N	Garanzia	Caratteristiche del contratto assicurativo proposto	Risposta SI	Risposta NO
1	Tutte	Il cliente ritiene che l'intermediario abbia illustrato in modo comprensibile ed esauriente le caratteristiche principali del contratto e i limiti di copertura?	SI	
2	Tutte	L'intermediario ha spiegato se il massimale richiesto permette una adeguata protezione?	SI	
3	Tutte	L'intermediario ha illustrato i rischi esclusi e gli eventuali motivi di rivalsa?	SI	
4	Tutte	In caso di riduzione dei valori assicurati o esclusione di garanzie precedentemente previste o cambio di Assicuratore l'intermediario ha illustrato in modo esauriente le nuove prestazioni del contratto?	SI	
Nome del Prodotto proposto				

Il Cliente

Filippi Broker Srl

ESITO

In considerazione delle informazioni raccolte dall'intermediario ai sensi dell'art. 82 del Regolamento ISVAP n°5 del 16/10/2008

Il contratto proposto risulta adeguato alle esigenze assicurative del Cliente

Bussolengo, 17/04/2012

Filippi Broker Srl

.....
firma del Cliente

Il contratto proposto non risulta o potrebbe risultare non adeguato alle esigenze assicurative del Cliente

Bussolengo, 17/04/2012

Filippi Broker Srl

.....
firma del Cliente

DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

Il sottoscritto Intermediario dichiara di avere informato il Cliente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle sue esigenze assicurative. Il sottoscritto Cliente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

Principale/i motivo/i di inadeguatezza:

.....
Bussolengo, 17/04/2012

Filippi Broker Srl

.....
firma del Cliente

A seguito del giudizio di adeguatezza sopra indicato è stata emessa Polizza N

D8009592311 Appendice/Allegato N

